

L'ULIVO *Coop. Sociale*

L'ULIVO Coop. sociale a r.l.
Via Badalasco 1498
24045 FARA GERA D'ADDA(BG)

sede operativa:

Via Castolda, 2/a TREVIGLIO (BG)
TEL e FAX 0363 - 304006

Treviglio, 29 gennaio 2004

RACCOMANDATA

Spettabile
DIREZIONE PROVINCIALE DEL
LAVORO
Sezione Cooperative
Piazza Libertà, 7
24100 - BERGAMO

Oggetto: Invio Regolamento interno

In ottemperanza al disposto dell'art. 6 della Legge 142/01, in allegato alla presente ci preghiamo trasmetterVi copia del Regolamento Interno della Cooperativa approvato in sede Assembleare in data 31 dicembre u.s.

A disposizione per quant'altro necessario, ci è gradito l'incontro per porgere distinti saluti.

L'ULIVO COOP. SOC. A.R.L.

All. n. 12 pagine – Regolamento interno

J5328453428-5

Posteitaliane

Mod. 22 - R - Cod. W8150E - Ed. 10/01 (00) L1

Accettazione **RACCOMANDATA** RICEVUTA
È vietato introdurre denaro e valori nelle raccomandate: Poste Italiane SpA non ne risponde

Si prega di compilare a cura del mittente a macchina o in stampatello

DESTINATARIO	DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO		
	P. 22A LIBERTÀ		7
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	24100	BERGAMO	PROV.
C.A.P.		COMUNE	
MITTENTE	L'ULIVO COOP. SOC. A R.L.		
	VIA CASTOLDA		9/A
	VIA / PIAZZA		N° CIV.
	24047	TREVIGLIO	BG
C.A.P.		COMUNE	PROV.
SERVIZI ACCESSORI RICHIESTI		<input type="checkbox"/> Via aerea	<input checked="" type="checkbox"/> A.R.
Contrassegnare la casella interessata		<input type="checkbox"/> Assegno € (in cifre)	

Sez. 4 Num. Oper. 26
 FARA GERA D'ADDA 10/ 30/01/04 12.48 Fraz. 10053
 Tariffa € 3,70 Affr. € 3,70 AR

Bollo (accettazione manuale)

TASSE

TASSA PAGATA
RACC.N. 123594234592

Avviso di ricevimento

Raccomandata Pacco 30/01/04
 Assicurata Euro _____


FARA GERA D'ADDA 10/ Sez.
 Numero

Data di spedizione 30.01.04 Dall'ufficio postale di _____

Destinatario DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
 Via P. 22A LIBERTÀ, 7
 C.A.P. 24100 Località BERGAMO

MINISTERO DEL LAVORO
 E DELLE POLITICHE SOCIALI
 DIREZIONE PROVINCIALE
 DEL LAVORO
 - BERGAMO -

112 PR



L1 (00) - Ed. 09/02

Firma per esteso del ricevente (Nome e Cognome) _____ Data _____ Firma dell'incaricato alla distribuzione _____ Bollo dell'ufficio di distribuzione

- Consegna effettuata ai sensi dell'art. 33 D.M. 09.04.01:
- Invi multipli a un unico destinatario
 - Sottoscrizione rifiutata

L'ULIVO Coop. Sociale a.r.l.

Capitale Sociale € 955,45 int. versato

Sede in Fara Gera D'Adda (BG) - via Badalasco, 1498

Registro Imprese di Bergamo N. 01839570163 – R.E.A. N. 241118

VERBALE DI ASSEMBLEA ORDINARIA

L'anno 2003 il giorno 31 del mese di dicembre, alle ore 10,30, presso i locali della Sede operativa in Treviglio (BG) - via Castolda 2/a, si è riunita l'Assemblea Ordinaria dei soci della Cooperativa Sociale L'ULIVO a r.l. per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

- 1) Esame, discussione ed approvazione del Regolamento interno della Cooperativa Sociale L'ULIVO ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 3 aprile 2001;**
- 2) Comunicazioni del Presidente.**

Presiede la seduta il Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Bruno Gatti, e, all'unanimità, viene chiamato a fungere da Segretario il Sig. Alessandro Baccolo.

Il Presidente, constatata la regolare convocazione e rilevata la presenza, in proprio o per delega, di n. 14 soci della cooperativa su un totale di 26, dichiara validamente costituita l'Assemblea dei Soci per discutere e deliberare sugli argomenti posti all'ordine del giorno.

Il Presidente apre i lavori dando lettura del Regolamento Interno che di seguito viene integralmente riportato.

**Regolamento interno della Cooperativa Sociale L'Ulivo
ai sensi dell'art. 6 della legge n. 142 del 3 aprile 2001.**

PARTE PRIMA

Premessa

1. Il presente regolamento interno

- E' stato approvato dall'assemblea della cooperativa in data 31 dicembre 2003 ai sensi dell'articolo 6 della Legge 3-4-2001 n. 142 ed entra in vigore dal giorno dell'approvazione.
- Potrà essere modificato con delibera dell'assemblea ordinaria dei soci.
- Esso verrà depositato, entro 30 giorni, presso la Direzione provinciale del lavoro.

2. Tra socio e cooperativa potrà essere instaurato uno dei seguenti tipi di contratto di lavoro:
- Subordinato, nelle varie tipologie possibili o di lavoratore svantaggiato come previsto dall'art. 4 della Legge 381/91 o formativo, compatibili con lo stato di socio;
 - Parasubordinato nella forma di collaborazione coordinata continuativa;
 - Volontario ai sensi della Legge 381/1991;
 - Autonomo;
 - Professionale.
3. E' inoltre possibile la scelta di qualsiasi altro tipo di contratto di lavoro, anche di nuova introduzione nell'ordinamento italiano, purché compatibile con lo stato di socio.

In particolare la tipologia del rapporto di lavoro parasubordinato potrà essere attivata, limitatamente a specifici progetti di durata definita, alternativamente rispetto alla tipologia del lavoro di tipo subordinato, per i seguenti incarichi aziendali.

- Area amministrativa;
- Area del personale;
- Area servizi, produzione;
- Area progetti sperimentali;
- Area aziendale strategico;
- Area inserimento lavorativo

4. La scelta del tipo di rapporto di lavoro è rimessa alla volontà del socio e della cooperativa secondo le caratteristiche e le modalità con cui si svolgerà il rapporto di lavoro, in particolare in relazione all'assoggettamento o meno al vincolo di subordinazione, e tenuto conto dell'organizzazione aziendale e produttiva.

Articolo 2 – Modalità di individuazione del tipo di contratto

1. L'individuazione del tipo di contratto di lavoro tra socio e cooperativa deve essere operata in funzione del raggiungimento degli scopi della cooperativa tenuto conto:

- del contesto operativo dove la prestazione verrà effettuata;
- del possesso da parte del socio delle professionalità richieste;
- del possesso da parte del socio degli eventuali titoli e/o iscrizioni ad albi, elenchi, ordini ecc.;
- delle caratteristiche, delle modalità e dell'organizzazione con cui si svolgerà il rapporto di lavoro;
- del tipo di lavoro disponibile nella cooperativa.

Ai soci lavoratori occupati nel settore del giardinaggio si applica il contratto di lavoro degli operai florovivaisti. Per i soci lavoratori di questo settore la cui attività è prevalentemente organizzativa (es. coordinamento e gestione degli inserimenti lavorativi, organizzazione del lavoro, ecc.) si applica il CCNL delle cooperative sociali.

Per tutti gli altri soci lavoratori si applica il CCNL delle cooperative sociali.

Per i livelli salariali si fa riferimento a quanto previsto dai rispettivi contratti di lavoro.

2. La cooperativa provvederà, entro 60 giorni dall'approvazione del presente regolamento, a confermare al socio il tipo di contratto in essere a norma dell'art. 1 c. 2, tenendo conto delle caratteristiche e delle modalità delle prestazioni lavorative in riferimento al precedente comma.

3. La cooperativa e il socio possono instaurare un rapporto di lavoro diverso da quello precedentemente scelto, sulla base della manifestazione di volontà delle parti e in conseguenza della modificazione degli elementi di cui ai precedenti comma.

4. Il consiglio di amministrazione o i suoi delegati, predisporranno ed aggiorneranno una tabella contenente i trattamenti spettanti ai soci in base ai criteri stabiliti dal presente articolo.

Articolo 5 - Corresponsione della retribuzione

1. Le retribuzioni ai soci con contratto di lavoro subordinato saranno erogate con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di lavoro.

2. I compensi per gli altri soci saranno erogati in base a quanto previsto dal contratto individuale.

3. La corresponsione delle remunerazioni è comunque vincolata alle disponibilità finanziarie della cooperativa.

Se per fatti contingenti non fosse possibile pagare le remunerazioni alle scadenze previste, la cooperativa informerà tempestivamente i soci. Eventuali acconti saranno calcolati in proporzione al credito del socio.

Articolo 6 – normativa applicabile ai soci non subordinati

1. Per i soci con contratto di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'art. 47 c. 1 lett. c bis DPR 917/86, si applicano le seguenti disposizioni:

- ai fini fiscali l'articolo 48 bis comma 1 DPR 917/86;
- ai fini previdenziali e assistenziali, l'articolo 2 comma 26 Legge 335/1995 e successive modifiche;
- ai fini dell'assicurazione INAIL, l'articolo 5 DLGS 38/2000 se l'attività svolta è soggetta a tutela assicurativa contro gli infortuni professionali e le malattie professionali.

Si applicano inoltre tutte le altre disposizioni di legge che riguardano il presente tipo di contratto di lavoro anche se entrate in vigore dopo l'emanazione del presente regolamento.

2. Ai soci che esplicano attività di lavoro autonomo si applicano le norme contenute nell'art. 2222 del Codice Civile, con i relativi effetti fiscali e previdenziali.

3. La cooperativa si impegna ad effettuare tutti gli adempimenti alla stessa affidata dalle disposizioni applicabili al tipo di lavoro instaurato e ad assumersi i relativi oneri economici. La cooperativa applicherà tutte le disposizioni in materia fiscale e previdenziale e assicurativa riferibili a ogni tipologia di contratto scelto.

4. I soci con contratto diverso da quello subordinato possono prestare la loro attività anche presso altri committenti previa autorizzazione scritta da parte del consiglio di amministrazione della cooperativa e sempre che l'attività in questione non sia in contrasto con le finalità mutualistiche della cooperativa.

Articolo 7 – trattamento economico dei soci con contratto di lavoro non subordinato

1. Il trattamento economico dei soci sarà rapportato alla quantità e qualità di lavoro conferito in cooperativa e secondo quanto stabilito dalle disposizioni di legge, dalle tabelle professionali, dagli accordi collettivi ove esistenti, dagli usi e consuetudini, tenuto conto dei costi diretti e indiretti sostenuti dalla cooperativa, e in ogni caso da quanto concordato per iscritto con il socio stesso.

Articolo 10 – norme sulla sicurezza sul lavoro

1. I soci sono tenuti a rispettare le norme in materia di sicurezza ed igiene del lavoro impartite dalla cooperativa e previste dalla legge per la propria attività. Quando richiesto dovranno dotarsi degli strumenti individuali di protezione necessari per lo svolgimento dell'attività lavorativa concordata.
2. Quando è previsto che i soci operino all'interno delle strutture della cooperativa, questa dovrà informare i soci stessi circa i contenuti del piano di sicurezza prevedendo i necessari raccordi con il responsabile aziendale per la sicurezza.
3. Nei casi previsti dalla vigente normativa, la cooperativa garantirà al lavoratore autonomo la necessaria formazione e informazione in materia di sicurezza sul lavoro, nonché la prescritta sorveglianza sanitaria.

Articolo 11– Cessazione e risoluzione del contratto

Per i soci lavoratori con contratto di lavoro di tipo subordinato si fa riferimento a quanto previsto dai CCNL e alle norme di legge in materia.

Per i soci lavoratori con contratto di parasubordinazione il contratto di lavoro cessa alla data stabilita nel contratto individuale e, senza preavviso, al venir meno del rapporto associativo e in caso di dolo o colpa grave da parte del socio. In ogni caso le cause di recesso anticipato saranno disciplinate specificatamente dai contratti di lavoro individuale. La cessazione del rapporto di lavoro per tutti i soci non comporta automaticamente l'esclusione da socio.

Articolo 12 - Controversie

Per i soci lavoratori con contratti di lavoro di tipo subordinato si fa riferimento a quanto stabilito dal CCNL e alle norme di legge in materia.

Per i soci lavoratori con contratto di parasubordinazione il contratto individuale di lavoro dovrà regolamentare la legge e la giurisdizione applicabili per la gestione di qualunque controversia tra socio e cooperativa derivante dall'applicazione del contratto.

SECONDA PARTE

Articolo 13 instaurazione del rapporto di lavoro

A)


1. L'instaurazione del rapporto di lavoro avverrà tramite stipula di un apposito contratto individuale conforme a quanto disposto dal presente regolamento e a norma di quanto previsto dall'art. 1 della L. 142/ 2001.
2. In caso di contratto di tipo subordinato saranno indicati tutti gli elementi previsti dal D.Lgs. 152/1997 o dalle disposizioni di legge in materia.
3. Per tutti gli altri tipi di rapporto sarà stipulato un apposito contratto in base alle norme specifiche del rapporto di lavoro contenente tutti gli elementi necessari per il regolare conferimento del lavoro.
4. Il socio dovrà consegnare la documentazione necessaria per lo svolgimento del contratto di lavoro. Il socio è tenuto a comunicare tempestivamente tutte le successive variazioni.

Il socio con contratto di lavoro subordinato è tenuto a presentarsi sul posto di lavoro cui è destinato e a rispettare gli orari di lavoro.

2. Il lavoro degli altri soci si svolgerà in base a quanto stabilito dal contratto individuale in collaborazione e in coordinamento con le strutture della cooperativa.

3. I soci dovranno essere informati circa l'assetto organizzativo, l'organigramma aziendale e le scelte di importanza particolare della cooperativa.

L'organigramma della cooperativa L'ULIVO è il seguente:



STRAORDINARIO FERIE TURNI RECUPERI ECC..

Per quanto concerne le problematiche legate alla flessibilità delle ore di lavoro, dello straordinario, delle ferie, ecc, si fa riferimento ai contratti collettivi di lavoro applicati. Laddove un contratto fosse carente, si applicherà, dove possibile e con buona approssimazione le norme previste nell'altro contratto applicato.

PARTE TERZA

Norme specifiche per i soci con rapporto di lavoro diverso da quello subordinato

Articolo 16 – norme generali

1. I soci con contratto diverso da quello di tipo subordinato sono tenuti a svolgere la loro attività secondo le regole proprie del rapporto di lavoro instaurato di cui **all'articolo 6** del presente regolamento e dal contratto individuale stipulato al momento dell'ammissione al lavoro. L'attività deve essere svolta in libertà, senza alcun vincolo di subordinazione e senza assoggettamenti gerarchici, disciplinari e di orario di lavoro compatibilmente alle esigenze di organizzazione aziendale ed esercizio dell'impresa.

2. La mancanza del vincolo di subordinazione comporta comunque per il socio l'obbligo di coordinare la propria attività con l'organizzazione di impresa della cooperativa e con le prestazioni lavorative degli altri soci, partecipando, quando necessario, alle attività di coordinamento, di informazione, di aggiornamento reputate necessarie dalla direzione della cooperativa per il buon svolgimento dell'attività.

3. Il socio lavoratore che opera in regime di autonomia, collaborando all'esecuzione di un lavoro/servizio oggetto di obbligazioni assunte dalla cooperativa nei confronti di clienti, in conseguenza di quanto sopra disposto, sarà tenuto:

- a svolgere la propria attività autonoma nel rispetto dei vincoli imposti dal committente e rientranti nelle specifiche operative delle commesse o appalti conseguiti dalla società, o comunque poste dai fruitori del servizio (es. ubicazioni dei lavori, collocazione temporale dei lavori, tecniche operative, tipologia qualitativa dei risultati ecc.);
- al rispetto delle modalità organizzative connaturate all'esecuzione dei lavori assunti dalla cooperativa così come risultanti dal coordinamento dell'attività lavorativa svolta da tutti i soci;
- all'espletamento delle proprie mansioni garantendo responsabilmente il risultato che configura l'adempimento contrattuale della cooperativa nei confronti del committente.

In ogni caso i soci dovranno assicurare, al fine del raggiungimento degli scopi sociali, che l'attività sia svolta nel rispetto delle modalità previste dal contratto individuale, in raccordo con le strutture della cooperativa.

4. La cooperativa provvederà a segnalare al socio l'eventuale mancato rispetto delle condizioni e delle modalità di esecuzione del lavoro stabilite nel contratto individuale concedendo al socio un periodo congruo per la formulazione di controdeduzioni (salvo che il fatto non costituisca reato o colpa grave).

Qualora si verificassero situazioni di particolare gravità, il consiglio di amministrazione potrà disporre la sospensione immediata dell'attività del socio in attesa dei necessari chiarimenti.

5. L'interruzione del rapporto di lavoro parasubordinato non comporta automaticamente l'esclusione da socio e l'esclusione da socio può essere causa di interruzione del rapporto di lavoro. Per entrambi i casi indicati si fa riferimento a quanto stabilito dall'art. 9 dello statuto sociale.

6. Il socio deve garantire che nello svolgimento dell'attività assegnatagli non siano violati diritti di terzi o impegni assunti dalla cooperativa nei confronti di terzi.

7. Il socio agirà impiegando le proprie capacità e non potrà delegare a terzi l'esecuzione di quanto affidatogli in tutto o in parte.

Segue ampia e partecipe discussione, dopo di che, l'Assemblea, sulle indicazioni ed informazioni avute dal Consiglio di Amministrazione, **all'unanimità**,

D E L I B E R A

1) DI APPROVARE il Regolamento Interno proposto.

Null'altro essendovi da deliberare e nessun altro chiedendo la parola, l'Assemblea si scioglie alle ore 12,30 previa lettura, stesura ed approvazione unanime del presente verbale.

IL SEGRETARIO

Alessandro Baccolo

IL PRESIDENTE

Bruno Gatti